

---

Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) – Silvio BOLOGNINI (Professore straordinario di Filosofia del diritto) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) – Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) – Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) – Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) – Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) – Francesca PROIETTI (Magistrato) – Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) – Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

---

## **La legittimazione ad agire è condizione dell'azione**

*La cd. legitimatio ad causam è un istituto che attiene alla verifica della regolarità del contraddittorio tra le parti, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo, consistente nell'accertamento dell'astratta coincidenza dell'attore e del convenuto con i soggetti destinatari degli effetti dell'eventuale pronuncia giudiziale. La legittimazione ad agire o contraddire può essere definita come quella condizione dell'azione che consiste nella coincidenza tra chi propone la domanda e colui che nella domanda stessa è "affermato" titolare del diritto (c.d. legitimatio ad causam attiva) e tra colui contro il quale la domanda è proposta e colui che nella domanda stessa è "affermato" soggetto passivo del diritto o, comunque, "violatore" di quel diritto (c.d. legitimatio ad causam passiva).*

*La legittimazione ad agire costituisce, quindi, una condizione dell'azione diretta all'ottenimento, da parte del giudice, di una qualsiasi decisione di merito, la cui esistenza è da riscontrare esclusivamente alla stregua della fattispecie giuridica prospettata dall'azione, prescindendo, quindi, dalla effettiva titolarità del rapporto dedotto in causa che si riferisce al merito della causa investendo i concreti requisiti di accoglibilità della domanda e, perciò, la sua fondatezza.*

## **Tribunale di Cassino, sentenza del 8.1.2015**

*...omissis...*

Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell' art. 132 c.p.c. , così come inciso dall' art. 45 comma 17 L. 18 giugno 2009, n. 69.

Nell'atto introduttivo del giudizio, le attrici hanno dedotto che i convenuti nel periodo 1992-1994 hanno realizzato un muro di recinzione per delimitare le loro proprietà riducendo, illegittimamente, la larghezza originaria di una servitù di passaggio (sia pedonale sia esercitata con i mezzi consentiti) di cui le stesse sono titolari, su una strada privata sita in Sora alla via Pozzo Pantano costituita con atto notarile del 29.12.1972 Rep. N. 44522.

La controversia così delineata veniva riunita ad altro giudizio pendente, Rxxxxxxn. 589/04, sempre tra le medesime parti, stante la connessione soggettiva ed oggettiva tra gli stessi. Difatti, in detto giudizio, la sig.ra xxx. chiedeva accertarsi e dichiararsi obbligati i componenti xxx., per la rispettiva quota parziaria, al pagamento di Euro 4.000,00 a titolo di indennità per il passaggio della tubazione fognaria sul terreno dell'attrice.

Dall'esame dell'espletata C.T.U. è emerso che il muro di recinzione per cui è causa è stato realizzato dalla sig.ra Dxxxxxxx in adiacenza al prolungamento della linea di confine della particella originaria n. 167, con margine di errore valutabile in più o meno 20-30 cm, linea di confine che indicava altresì il limite nord-est della servitù di passaggio di mt 4,00, costituita con atto del notaio Vicini del 1972. Detta costruzione non è stata la causa principale che ha provocato il restringimento della strada, dell'ampiezza originaria di 5 mt, come indicato nell'atto notarile del 1976, influenzando eventualmente in tale restringimento, solo in considerazione del margine di errore prima indicato.

Sempre dalla relazione peritale si evince che le opere permanenti e visibili sui luoghi di causa, relative ad una condotta fognaria, di cui al giudizio n. 589/04, presuppongono l'esistenza di una servitù di scarico a vantaggio del fondo della xxxxx. ed a carico del fondo, all'epoca di imposizione della stessa servitù, di proprietà di xxx

Tuttavia all' udienza del 12 maggio 2009 i sigg.ri xxx. facevano presente che i loro figli, xxxx in data 18.03.2009 si erano resi acquirenti nella procedura esecutiva immobiliare n. 85/201 del Tribunale di Cassino, in danno di xxx degli immobili oggetto di causa, esibendo in giudizio il verbale d' asta di aggiudicazione, e facevano presente che l'altra xxxxx aveva venduto alla sig.ra xxx il diritto di usufrutto del fabbricato urbano e limitrofi terreni siti in Sora alla xxx, oggetto del presente giudizio, esibendo in giudizio l' atto per notaio Labate dell' 8.03.2014 rep. 265.311.

Pertanto, chiedevano la cessazione della materia del contendere essendo sopravvenuta la carenza di legittimazione attiva delle attrici Axxx..

Il procuratore di parte attrice si opponeva a tale richiesta.

Orbene, alla luce di quanto esposto deve essere dichiarata cessata la materia del contendere nei confronti dell' attrice Axxx., in quanto la stessa avendo venduto il suo diritto di usufrutto alla sig.ra xxxx. non ha più alcun interesse

nel presente giudizio, semmai la sig.xxx doveva intervenire in giudizio e non lo ha fatto, mentre deve dichiararsi la carenza di legittimazione attiva della sig.ra xxxxxxxx in quanto in seguito alla assegnazione xx., in data 18.03.2009 si sono resi acquirenti nella procedura esecutiva immobiliare n. 85/201 del Tribunale di Cassino, in danno di xxx degli immobili oggetto di causa, la stessa non ha alcun diritto sugli immobili in questione ed allo stesso tempo deve dichiararsi la carenza di legittimazione passiva degli odierni convenuti.

A tal fine si osserva che la cd. legitimatio ad causam è un istituto che attiene alla verifica della regolarità del contraddittorio tra le parti, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo, consistente nell'accertamento dell'astratta coincidenza dell'attore e del convenuto con i soggetti destinatari degli effetti dell'eventuale pronuncia giudiziale. La legittimazione ad agire o contraddire può essere definita come quella condizione dell'azione che consiste nella coincidenza tra chi propone la domanda e colui che nella domanda stessa è "affermato" titolare del diritto (c.d. legitimatio ad causam attiva) e tra colui contro il quale la domanda è proposta e colui che nella domanda stessa è "affermato" soggetto passivo del diritto o, comunque, "violatore" di quel diritto (c.d. legitimatio ad causam passiva).

La legittimazione ad agire costituisce, quindi, una condizione dell'azione diretta all'ottenimento, da parte del giudice, di una qualsiasi decisione di merito, la cui esistenza è da riscontrare esclusivamente alla stregua della fattispecie giuridica prospettata dall'azione, prescindendo, quindi, dalla effettiva titolarità del rapporto dedotto in causa che si riferisce al merito della causa investendo i concreti requisiti di accoglibilità della domanda e, perciò, la sua fondatezza.

Vi sono giusti motivi per compensare le spese di giudizio.

p.q.m.

definendo il giudizio promosso da Axxxxxxx. nei confronti di xxxx., con citazione ritualmente notificata, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:

- dichiara cessata la materia del contendere nei confronti dell' attrice xxx. per quanto sopra motivato;
- dichiara la carenza di legittimazione attiva della sig.ra Axxx per tutti i motivi suesposti;
- dichiara la carenza di legittimazione passiva dei convenuti Dxxx..
- Compensa le spese di giudizio.

Così deciso in Cassino, il 8 gennaio 2015.

Depositata in Cancelleria il 8 gennaio 2015.

La Nuova **Procedura Civile**  
Direttore Scientifico: Luigi Viola

**ADMAIORA**

Editrice

---